



Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte

CONTRATTO
AVENTE AD OGGETTO LA SPONSORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA, QUALE PAESE D'ONORE, ALLA FIERA DEL LIBRO DI FRANCOFORTE DEL 2024

tra

il Dott. **Mauro Mazza**, in qualità di Commissario Straordinario del Governo per la Fiera del Libro di Francoforte del 2024, C.F.12909020963 e P.IVA 17397211008, nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2023 e domiciliato per la carica in Via Salaria 280, 00199 - Roma, presso lo studio professionale del dott. Fabio Mattioni (di seguito, anche il "**Commissario**");

e

Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli, 25, P. IVA., codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00860340157, REA- MI 1055, capitale sociale Euro 1.904.374.935,66 i.v. (di seguito "**Sponsor**" o "**Pirelli**"), in persona del procuratore Fabio Bocchio, debitamente autorizzato alla stipula e munito dei necessari poteri;

(di seguito il Commissario e lo Sponsor vengono disgiuntamente definite la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**").

Premesso che

- A.** La Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, internazionalmente nota anche con il nome tedesco di *Buchmesse*, è la più prestigiosa fiera del libro europea ed è una delle maggiori fiere del libro al mondo, il cui accesso è riservato agli operatori del settore: editori, agenti letterari, grandi distributori;
- B.** ogni anno, la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte si concentra in particolare sulla cultura e produzione letteraria di un dato Paese, detto "Ospite d'Onore". I Paesi che partecipano alla suddetta Fiera, incluso l'Ospite d'Onore, allestiscono un padiglione dedicato alla storia, cultura e letteratura del proprio Paese;
- C.** nell'ambito della 76esima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte del 2024, che si terrà a Francoforte dal 16 ottobre al 20 ottobre 2024 (di seguito, l'"**Evento**"), l'Italia è stata selezionata quale Ospite d'Onore dell'Evento;
- D.** per la partecipazione e promozione dell'Italia, quale Ospite d'Onore, all'Evento, è previsto l'allestimento di un padiglione dedicato alla storia, cultura e letteratura italiane, in cui si svolgeranno le attività meglio descritte nell'**Allegato 1** e coordinate dal Commissario in virtù dell'incarico a lui riconosciuto (di seguito, il "**Progetto Padiglione Italia**");
- E.** nella realizzazione del Progetto Padiglione Italia il Commissario è supportato dalla società ICF NEXT S.A., società di diritto belga con sede a Bruxelles, in qualità di "*General Contractor*" (di seguito, l'"**Organizzatore**");
- F.** al Commissario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica menzionato in epigrafe, nonché del d.P.R. del 21 dicembre 2023 che ne ha prorogato l'incarico fino al 31 dicembre 2024, è attribuito, tra gli altri, il compito di "*ricercare fondi e sponsor per l'intero progetto*";
- G.** in virtù del compito di cui alla lett. F. che precede, il Commissario intende proporre a Pirelli di sponsorizzare il Progetto Padiglione Italia nell'ambito dell'Evento, secondo i termini e le condizioni che seguono, in qualità di *sponsor*;
- H.** Pirelli è interessata, *inter alia*, ai temi culturali, istituzionali, sportivi e tecnologici e si è dichiarata disponibile a quanto proposto dal Commissario nella premessa G.

Tutto ciò premesso, che costituisce, insieme agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito l'“**Accordo**”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Obblighi del Commissario

1.1 Il Commissario si impegna, anche tramite l'attività dell'Organizzatore, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai fini e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a dare visibilità allo Sponsor nel contesto del Progetto Padiglione Italia e in occasione dell'Evento, secondo i termini di cui al presente Accordo.

1.2 A tal fine, il Commissario si impegna a riprodurre e a fare sì che l'Organizzatore riproduca, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai fini e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., il marchio “PIRELLI” lettere o logo, a seconda del caso (il marchio “PIRELLI”, lettere e logo, di seguito il “**Marchio**”), così come rappresentato nell'**Allegato 2**, anche sotto il profilo delle dimensioni e del colore quanto al marchio “PIRELLI” lettere, e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2, sul materiale che viene descritto nell'**Allegato 3** (di seguito, il “**Materiale**”), che sarà prodotto dall'Organizzatore e fornito da quest'ultimo al Commissario, previa sottoscrizione, da parte dell'Organizzatore, stante la previsione di cui all'art. 2.2 che segue, di un separato accordo con lo Sponsor, avente tra l'altro ad oggetto l'autorizzazione concessa dallo Sponsor all'Organizzatore a riprodurre e usare il Marchio sul Materiale (la “**Separata Autorizzazione**”).

Fermo restando quanto precede, lo Sponsor autorizza altresì il Commissario a esporre il Marchio, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 2, i) nel sito internet <https://italiafrancoforte2024.com> e ii) sui canali social (Instagram, TikTok, LinkedIn) e blog, entrambi registrati a nome del Commissario ((i) e ii), congiuntamente, i “**Canali di Comunicazione Commissario**”).

1.3 Il Commissario pur avendo il diritto di poter nominare, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 9.4 del presente Accordo, altri sponsor del Progetto Padiglione Italia, s'impegna comunque a non attribuire e a far sì, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai fini e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che l'Organizzatore non attribuisca, ad altri diritti che possano anche solo astrattamente ingenerare confusione nel pubblico degli spettatori e dei destinatari in genere della visibilità conferita a Pirelli.

1.4 Il Commissario: (i) si impegna a dare adeguata visibilità al ruolo di Pirelli nel contesto del Progetto Padiglione Italia e si impegna a dare, e a far sì, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai fini e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che l'Organizzatore dia, adeguata visibilità al Marchio sul Materiale e agli stessi materiali di cui ai punti 1, 2, 3, 6 e 7 di cui all'Allegato 3; (ii) si impegna altresì a dare, e a far sì, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai fini e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che l'Organizzatore dia, evidenza all'intervento di Pirelli nelle comunicazioni, anche informali, e nelle attività di relazione con i media, sviluppate dagli uffici stampa incaricati in relazione al Progetto Padiglione Italia; (iii) garantisce di avere, e che l'Organizzatore ha, la piena e incondizionata disponibilità dei diritti concessi a Pirelli con la firma del presente Accordo e di informare preventivamente Pirelli di ogni eventuale rischio in cui quest'ultima possa incorrere nell'esercizio dei predetti diritti, incluse eventuali lesioni di terzi o inadempimento di leggi specifiche di settore di cui il Commissario dichiara di essere esperto conoscitore; (iv) dichiara di aver ottenuto, e che l'Organizzatore ha ottenuto, dalle Autorità competenti tutte le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività connesse alla promozione del Progetto Padiglione Italia durante l'Evento, garantendo che le attività connesse alla promozione del Progetto Padiglione Italia durante l'Evento saranno organizzate e svolte nel rispetto delle suddette autorizzazioni e di ogni obbligo di legge e regolamentare; (v) dichiara che potrà avvalersi, per l'organizzazione e la realizzazione del Progetto Padiglione Italia, di professionisti ed enti terzi (incluso l'Organizzatore) con i quali Pirelli, fatto salvo il separato accordo tra Pirelli e l'Organizzatore di cui all'art. 1.2, non avrà alcun rapporto contrattuale ai fini del presente Accordo. Pertanto, Pirelli, fatta salva la Separata Autorizzazione di cui all'art. 1.2, farà riferimento solo ed unicamente al Commissario quale unico responsabile per qualsiasi questione inerente al presente rapporto contrattuale; infine, (viii) prende atto e riconosce che l'interesse di Pirelli, fondante per il convincimento a sottoscrivere il presente Accordo, è il corretto adempimento del presente Accordo e, più in generale, allo svolgimento delle attività connesse alla promozione del Progetto Padiglione Italia durante l'Evento.

1.5 In aggiunta a quanto precede, nell'ambito della sponsorizzazione del Progetto Padiglione Italia, il Commissario si impegna a, e a far sì che l'Organizzatore – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai fini

e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. – provveda a:

- i. indicare Pirelli con la qualifica di "Sponsor Sostenitore" del Progetto Padiglione Italia sul Materiale e associare il Marchio a detta qualifica nel Materiale;
- ii. fornire a Pirelli un pacchetto di contenuti digitali (es: stories, post e testi) con branding del Progetto Padiglione Italia, che saranno prodotti dall'Organizzatore (i "**Contenuti Digitali**"), fermo restando che il Commissario autorizza fin da ora lo Sponsor a pubblicare e a consentire alle società del Gruppo Pirelli e a Fondazione Pirelli di pubblicare i Contenuti Digitali sul sito web e sui canali social dello Sponsor, delle società del Gruppo Pirelli e di Fondazione Pirelli, senza limitazioni di tempo e spazio;
- iii. menzionare Pirelli all'interno di un comunicato stampa, previamente condiviso dalle Parti, il quale verrà pubblicato sul sito web del Progetto Padiglione Italia e inviato alla stampa italiana, tedesca ed internazionale e con il quale il Commissario ringrazierà tutti gli sponsor del Progetto Padiglione Italia;
- i. invitare Pirelli a tutti gli eventi di *networking* che si terranno in relazione all'Evento e che prevedono la presenza di "*sponsor*" e/o "*partner*" dell'Evento;
- ii. riservare a Pirelli n. 2 pass per l'Evento;
- iii. proiettare all'interno del Padiglione dedicato all'Italia nelle modalità che verranno concordate tra le Parti, per tutta la durata dell'Evento, un video clip istituzionale fornito da Pirelli;
- iv. mettere a disposizione all'interno del Padiglione dedicato all'Italia, nelle modalità che verranno concordate tra le Parti (in consultazione e/o per allestimento), un numero di libri non superiore a 10, appartenenti alla produzione editoriale di Pirelli aventi ad oggetto la storia dell'azienda e i temi dell'arte, della cultura e della sostenibilità;
- v. dotarsi di tutte le coperture assicurative, in particolare una polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e in aggregato annuo, per danni fisici o materiali cagionati a terzi (e Pirelli sarà considerata quale terzo ai sensi di tale polizza) durante l'allestimento del Progetto Padiglione Italia e durante l'Evento stesso; eventuali franchigie e scoperti rimarranno in capo all'Organizzatore e la polizza escluderà qualsiasi rivalsa nei confronti di Pirelli;

1.6 Con riferimento al Progetto Padiglione Italia, il Commissario dichiara e garantisce che:

- (i) il Corrispettivo (come di seguito definito), costituisce esclusivamente il corrispettivo della sponsorizzazione del Progetto Padiglione Italia e non sarà mai trasmesso ad un pubblico ufficiale né a qualsivoglia terza parte a fini corruttivi o, in ogni caso, in violazione delle leggi applicabili;
- (ii) registrerà nei propri libri e registri contabili in modo corretto e trasparente il Corrispettivo (come di seguito definito) ricevuto ai sensi del presente Accordo.

2. Uso del Marchio

2.1 Il Commissario riconosce:

- (i) che Pirelli è proprietaria esclusiva del Marchio e titolare di ogni diritto ad esso relativo e prende atto che, ai fini della validità e della titolarità del Marchio, l'esposizione del medesimo da parte del Commissario sui Canali Comunicazione Commissario ai sensi del presente Accordo e l'utilizzo e riproduzione del medesimo sul Materiale da parte dell'Organizzatore, ai sensi della Separata Autorizzazione, s'intende a beneficio esclusivo di Pirelli;
- (ii) che le modalità di utilizzo del Marchio sul Materiale, dovranno essere preventivamente approvate per iscritto da Pirelli (nella persona della dott.ssa Cristina Cazzetta, tel: 02.644232817, email cristina.cazzetta@pirelli.com) a cui dovrà essere preventivamente inviato un esemplare del Materiale;
- (iii) che ogni utilizzo del Marchio su materiale diverso dal Materiale, come sopra indicato, deve intendersi vietato in assenza di una preventiva approvazione per iscritto di Pirelli caso per caso;

(iv) che il Marchio non sarà utilizzato in combinazione con altri marchi o segni distintivi in modo da originare un nuovo marchio di combinazione fra il Marchio e tali marchi e/o segni distintivi.

2.2 Il Commissario si obbliga a non cedere né sub-licenziare, né in tutto né in parte, i suoi diritti di esposizione del Marchio di cui al precedente articolo 1.2. L'autorizzazione d'uso concessa al Commissario ai sensi del precedente articolo 1.2 inoltre non conferisce al Commissario alcun diritto di sub-autorizzare l'uso del Marchio qui consentito.

2.3 Il Commissario s'impegna a non porre in essere alcunché che possa in alcun modo pregiudicare o indebolire i diritti di Pirelli sul Marchio e a non vantare alcun diritto sul Marchio diverso dall'autorizzazione a esporre il medesimo concessa ai sensi del precedente articolo 1.2.

2.4 L'autorizzazione ad esporre il Marchio concessa ai sensi del precedente articolo 1.2 non implica e, quindi, esclude e vieta qualsiasi uso del Marchio diverso da quanto previsto all'articolo 1.2, così come non implica e, quindi, esclude e vieta ogni comportamento non espressamente previsto e autorizzato nel presente Accordo.

2.5 Al termine del Progetto Padiglione Italia e delle attività relative allo stesso (per le quali è espressamente previsto l'utilizzo del Marchio ai sensi del presente Accordo) o, comunque, alla cessazione anticipata del presente Accordo, per qualsiasi causa, il Commissario cesserà immediatamente qualsiasi uso del Marchio e, a tal fine, rimuoverà o farà rimuovere all'Organizzatore il Marchio dai Canali Comunicazione Commissario e non userà nessun altro segno identico a o simile al Marchio e/o che possa determinare un rischio di confusione per il pubblico consistente anche in un rischio di associazione tra il segno usato dal Commissario ed il Marchio.

2.6 Il Commissario riconosce e dà atto che l'interruzione nell'uso, da parte del Commissario stesso, del Marchio, una volta esaurita l'autorizzazione d'uso concessa ai sensi dell'art. 1.2, costituisce requisito essenziale della stessa e che qualsiasi uso del Marchio da parte del Commissario oltre la validità della suddetta autorizzazione non costituirà fondamento alcuno di azione da parte del Commissario o rappresentanti di questo o terzi per reclamare alcun diritto.

2.7 Nulla nel presente Accordo, né tantomeno l'utilizzo del Marchio ai sensi del medesimo, creerà a favore del Commissario diritti di alcun tipo sul Marchio. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il Commissario dovesse acquistare un qualsiasi diritto sul Marchio per effetto dell'Accordo stesso, egli cederà, dietro richiesta di Pirelli, tale diritto a Pirelli stessa, quale legittima ed esclusiva proprietaria del Marchio senza alcun costo per quest'ultima.

2.8 Il Commissario s'impegna a fornire prontamente a sue spese, a richiesta di Pirelli, le prove d'uso del Marchio.

3. Obbligazioni di Pirelli

Pirelli, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione del Progetto Padiglione Italia, e a fronte dell'emissione di regolare fattura, corrisponderà al Commissario una somma pari a Euro **100.000,00** (centomila/00) + IVA, se dovuta (di seguito il "**Corrispettivo**").

Le Parti concordano che il Corrispettivo verrà corrisposto in due *tranches* da Pirelli al Commissario, sul conto corrente bancario di seguito indicato, come segue:

- (i) la prima *tranche* pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA, se dovuta, a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura; tale fattura potrà essere emessa dal Commissario alla sottoscrizione del presente Accordo;
- (ii) la seconda *tranche* pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA, se dovuta, a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura; tale fattura potrà essere emessa dal Commissario a partire dal 15 Settembre 2024.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 79/2022, il pagamento del Corrispettivo avverrà sulla contabilità speciale n. 6374, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Roma Succ., intestata a CO.STR.GOV.FIERA FRANC. DL36-22, IBAN: IT32W0100003245348200006374.

4. Durata

4.1 Le Parti concordano che il presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo fino all'adempimento delle obbligazioni previste in capo alle Parti, data in cui, salvo quanto previsto al successivo articolo 4.2, tutti gli effetti cesseranno automaticamente, essendo espressamente escluso tra le Parti ogni rinnovo automatico del presente Accordo.

4.2 Nonostante qualsivoglia diversa pattuizione, le Parti stabiliscono che in caso di cessazione degli effetti del presente Accordo per recesso, risoluzione, scadenza del termine e/o per qualsiasi diverso effetto di legge, sopravvivranno le previsioni di cui agli artt. 2 ("Uso del Marchio"), 4.2 ("Durata"), 6 ("Foro competente e Legge applicabile"), 7 ("Riservatezza"), 9.1 ("Codice di Condotta e Obblighi di Legalità"), 9.2 ("Divieto di cessione e domiciliazione bancaria"), 9.3 ("Manleva"), 9.5 ("Ispezioni e sanzioni"), 9.6 ("Essenzialità e modifiche"), 9.11 ("Esclusione di responsabilità"), 9.12 ("Anti-corruzione") e 9.13 ("Gestione dell'Accordo e Comunicazioni").

5. Risoluzione

5.1 Pirelli, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, potrà risolvere il presente Accordo ex art. 1456 del Codice Civile: (i) in ipotesi di violazione da parte del Commissario e/o dell'Organizzatore anche di una sola delle previsioni degli articoli 2 ("Uso del Marchio"), 7 ("Riservatezza"), 9.1 ("Codice di Condotta"), 9.2 ("Divieto di cessione e domiciliazione bancaria"), 9.3 ("Manleva"), 9.4 ("*Pari passu* ed esclusiva merceologica"), 9.5 ("Ispezioni e sanzioni"), 9.8 ("Imposte ed oneri"), 9.9 ("Nessuna licenza"), 9.11 ("Esclusione di responsabilità"), 9.12 ("Anti-corruzione") e 10 ("Modello di Organizzazione e Gestione"); (ii) nel caso in cui il Progetto Padiglione Italia non sia realizzato secondo i termini di cui al presente Accordo. Fermo quanto precede, qualora si verifichi quanto previsto al precedente punto (ii), le Parti concordano che il Commissario sarà tenuto, a semplice richiesta di Pirelli, a restituire a Pirelli stessa una quota parte del Corrispettivo, nel caso in cui fosse stato già versato, corrispondente, in proporzione al totale del Corrispettivo, alla quota del Progetto Padiglione Italia non realizzata; tale quota parte verrà in buona fede concordata tra le Parti.

5.2 Il Commissario potrà, altresì, risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile in caso di violazione da parte dello Sponsor dei principi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (art. 9.1.6), nonché ogni qualvolta – con riferimento alla stipula e all'esecuzione del presente Accordo - nei confronti dello Sponsor o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative a tali attività sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile, qualora applicabili ai predetti soggetti anche in relazione alla natura del presente Accordo.

6. Foro competente e Legge applicabile

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva e inderogabile del Tribunale di Roma.

7. Riservatezza

7.1 Il Commissario s'impegna a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte alcuna notizia in merito al contenuto del presente Accordo, né alcuna informazione tecnica o di altra natura di proprietà o relativa a Pirelli di cui possa venire in possesso in occasione dell'esecuzione del presente Accordo (di seguito, le "**Informazioni**");
- b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni;
- c) utilizzare le Informazioni soltanto in quanto necessario per l'esecuzione del presente Accordo;
- d) non riprodurre o copiare le Informazioni se non nei limiti autorizzati espressamente da Pirelli;

- e) limitare la diffusione delle Informazioni all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni;
- f) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni degli impegni di segretezza ad esse relativi;
- g) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo, al quale il Commissario debba trasmettere le Informazioni nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo, fermo restando che il Commissario sarà responsabile nei confronti di Pirelli per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo commessa da detto terzo e che, quanto all'Organizzatore, in deroga a quanto precede, la Separata Autorizzazione includerà altresì gli obblighi di segretezza e limitazione d'uso assunti direttamente dall'Organizzatore nei confronti di Pirelli con riferimento alle Informazioni fornitegli da Pirelli o da terzi, incluso il Commissario, per conto di Pirelli;
- h) non rilasciare, e far sì che i propri addetti non rilascino, dichiarazioni o giudizi negativi su, o comunque contrari a, l'interesse o la reputazione o l'immagine di Pirelli o rappresentanti del gruppo Pirelli, intendendosi per gruppo Pirelli la società Pirelli e ogni sua società controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c. (di seguito, il "**Gruppo Pirelli**").

7.2 Indipendentemente dalla durata dell'Accordo, con riferimento a ciascuna Informazione ricevuta, gli obblighi del Commissario cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Commissario.

8. Eventi di forza maggiore o altri eventi impeditivi

8.1 La mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti, che sia impedita da circostanze oggettive, imprevedibili e al di fuori del proprio controllo, non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nel presente Accordo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, terremoti, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica autorità non direttamente o indirettamente derivanti da una violazione da parte di una Parte dei propri obblighi contrattuali (di seguito "**Evento/i di Forza Maggiore**"). La Parte che fosse impedita nell'adempimento dei propri obblighi da un Evento di Forza Maggiore dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

8.2 Al contrario costituirà inadempimento del Commissario la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuta a qualsiasi evento, diverso rispetto agli Eventi di Forza Maggiore di cui al comma precedente, che abbia impedito la realizzazione del Progetto Padiglione Italia.

9. Miscellanea

9.1 Codice di Condotta e Obblighi di Legalità

9.1.1 Il Commissario dichiara di aver letto e compreso il Codice di Condotta Fornitori Pirelli, pubblicato ed accessibile all'indirizzo web [Supplier_CoC_EN.pdf \(amazonaws.com\)](https://www.pirelli.com/Supplier_CoC_EN.pdf), che sancisce i principi con cui Pirelli informa la gestione delle proprie attività e i rapporti con terze parti.

9.1.2 Alla luce di quanto sopra, il Commissario s'impegna, in relazione all'esecuzione dell'Accordo, a gestire la propria/le proprie attività nel rispetto del Codice di Condotta Fornitori Pirelli.

9.1.3 Pirelli ha diritto di verificare, per tutta la durata dell'Accordo, direttamente o tramite terzi, il rispetto da parte del Commissario, del Codice di Condotta Fornitori Pirelli, ferma la riservatezza e con ragionevole preavviso.

9.1.4 In caso di violazione da parte del Commissario degli obblighi indicati nel Codice di Condotta Fornitori Pirelli, oppure di rifiuto da parte del Commissario di attuare un piano di azione richiesto da Pirelli oppure di mancata implementazione di un piano di azione concordato con Pirelli in relazione al Codice di Condotta Fornitori Pirelli, Pirelli potrà sospendere con effetto immediato l'esecuzione dell'Accordo, restando impregiudicato il diritto per la stessa di risolvere l'Accordo ai sensi dell'articolo 5 ed esercitare ogni tipo di rimedio previsto per legge.

9.1.5 Il Commissario ha la facoltà di segnalare a ethics@pirelli.com ogni violazione o sospetta violazione del Codice di Condotta dei Fornitori Pirelli e/o di ogni normativa applicabile; le segnalazioni possono essere fornite in forma anonima ma dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione anche presunta delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta Fornitori Pirelli, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte. Pirelli non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare tutte le azioni opportune contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere tali atti di ritorsione. Pirelli garantisce l'anonimato del segnalante nel rispetto delle previsioni di legge.

9.1.6 Lo Sponsor dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna a rispettarne i principi per quanto applicabili in ragione della propria natura giuridica e con riferimento alla esecuzione del presente Accordo.

9.2 Divieto di cessione e domiciliazione bancaria

Il Commissario non potrà cedere il presente Accordo, né i diritti da esso derivanti, ivi inclusi i diritti di credito, né potrà conferire mandati all'incasso degli stessi. Pirelli potrà cedere, senza il consenso del Commissario, sia in tutto che in parte, il presente Accordo ed i suoi diritti ed obbligazioni ad altra società del Gruppo Pirelli o, in relazione a cessione, totale o parziale del ramo d'azienda cui questo Accordo si riferisce, anche a terzi.

Il Commissario riconosce espressamente che ogni pagamento in proprio favore potrà essere eseguito unicamente alla propria domiciliazione bancaria dallo stesso istituita in Italia.

9.3 Manleva

Il Commissario manleva e tiene indenne Pirelli da ogni conseguenza negativa, di carattere economico o non, derivante da un'azione di terzi, per aver contribuito al Progetto Padiglione Italia o aver firmato il presente Accordo.

Il Commissario è, altresì, responsabile e manleva e tiene indenne Pirelli:

- i. per eventuali ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché per qualsiasi violazione di legge derivante dall'esecuzione del presente Accordo;
- ii. per eventuali ipotesi di violazione di legge o regolamento relativi alle attività di organizzazione e allestimento e svolgimento del Progetto Padiglione Italia.

9.4 Pari passu ed esclusiva merceologica

Ferma restando la possibilità che altri collaborino o sponsorizzino il Progetto Padiglione Italia, il Commissario non fornirà o garantirà a terzi, e si impegna a far sì, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai fini e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., che l'Organizzatore non fornisca o garantisca a terzi, diritti superiori o non proporzionati a quelli attribuiti a Pirelli rispetto alla medesima categoria di sponsorizzazione. Rimane inteso che viene comunque riconosciuta a Pirelli un'esclusiva merceologica per quanto concerne il settore degli pneumatici da auto, moto e ciclo e in generale per ogni tipo di veicolo e pertanto il Commissario non potrà cooperare in ordine al Progetto Padiglione Italia con aziende concorrenti con Pirelli per i suddetti settori, né potrà far figurare nella comunicazione del Progetto Padiglione Italia marchi di aziende concorrenti a qualsiasi titolo.

9.5 Ispezioni e sanzioni

Il Commissario riconosce che a Pirelli spetta la piena facoltà di ispezione, rimozione, requisizione e distruzione del Materiale o altro che dovesse rappresentare violazione degli impegni assunti dal Commissario.

9.6 Essenzialità e modifiche

Le Parti riconoscono come essenziale, pregiudiziale e presupposto degli obblighi assunti reciprocamente ogni termine del presente Accordo. Ogni eventuale modifica e integrazione del presente Accordo dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare.

9.7 Consapevolezza e novazione

Ogni disposizione del presente Accordo e dei suoi allegati è stata integralmente negoziata tra le Parti; pertanto, gli articoli 1341 e 1342 Codice Civile non trovano applicazione. Le Parti si danno atto altresì che questo Accordo costituisce l'insieme delle intese intervenute tra le Parti e sostituisce ogni precedente negoziazione, impegno o scritto precedente alla data dell'Accordo e relativo al medesimo oggetto.

9.8 Imposte ed oneri

È a carico del Commissario ogni eventuale spesa, costo, onere o imposta diversa dall'IVA calcolata sull'importo del Corrispettivo riferita al Progetto Padiglione Italia o a quanto altrimenti previsto nel presente Accordo.

9.9 Nessuna licenza

Non vi è nulla, nel presente Accordo, che possa essere interpretato come concessione di licenza, anche solo d'uso, di diritti che non siano quelli ivi specificatamente descritti.

9.10 Nessuna donazione

Il Commissario dichiara di non aver voluto porre in essere un accordo di donazione, inserendosi l'eventuale contributo fornito da Pirelli in un contesto di cosiddetta "sponsorizzazione per progetti culturali".

9.11 Esclusione di responsabilità

La sottoscrizione del presente Accordo esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto, di società, associazione, corresponsabilità, fra lo Sponsor e il Commissario, di modo che nessuno dei due soggetti potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

9.12 Anti-corruzione

9.12.1 In relazione al presente Accordo e nel corso dell'esecuzione del medesimo, le Parti si impegnano a rispettare ogni normativa applicabile alle stesse in esecuzione delle obbligazioni previste ai sensi del presente Accordo, vigente in materia di anti-corruzione, incluse le leggi di ogni ordine e grado, regolamenti, provvedimenti amministrativi, policy e procedure emesse da qualsiasi autorità competente.

9.12.2 Le Parti, fatta eccezione per i dovuti versamenti eseguiti ai fini del presente Accordo, si impegnano a non effettuare pagamenti né ad offrire, corrispondere o promettere - direttamente o indirettamente - denaro o altra utilità (inclusi servizi) a funzionari o dipendenti di qualsivoglia autorità governativa, di società o altre imprese pubbliche o controllate dallo Stato, nonché di partiti politici, a candidati a cariche pubbliche o comunque a qualsivoglia terzo, qualora abbiano cognizione o sospetto che il suddetto denaro o utilità vengano consegnati a uno dei soggetti sopra specificati al fine di influenzare il contenuto di qualsiasi atto o decisione di qualsiasi dei soggetti menzionati o di un organo governativo, per procurare o mantenere vantaggi indebiti a una delle Parti o a qualsiasi persona o entità in relazione al presente Accordo.

9.12.3 Le Parti si impegnano, altresì, a conservare, in maniera chiara, corretta e veritiera, tutte le registrazioni e scritture contabili nonché le registrazioni delle spese e delle entrate effettuate in relazione al presente Accordo, incluse le registrazioni di pagamenti effettuati a terze parti in relazione al presente Accordo, giustificate da fatture dettagliate secondo i principi contabili generalmente accettati.

9.12.4 In deroga a quanto diversamente disposto nel presente Accordo, le Parti concordano che ognuna di esse potrà sospendere con effetto immediato l'esecuzione delle proprie obbligazioni o risolvere l'Accordo ai sensi dell'articolo 5 in caso di violazione di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie previste nel presente articolo da parte dell'altra Parte.

9.13 Gestione dell'Accordo e Comunicazioni

9.13.1 Il gestore dell'Accordo per lo Sponsor è Laura Riboldi. Il gestore dell'Accordo per il Commissario è la sezione amministrativa, e-mail: commissario.italyfrankfurt2024@cultura.gov.it. I gestori dell'Accordo, come indicati sopra, avranno il compito di verificare che gli impegni assunti siano assolti dalle Parti in modo efficace e completo nel rispetto delle previsioni contrattuali.

9.13.2 Ogni comunicazione indirizzata a ciascuna delle Parti, ai sensi del presente Accordo, dovrà avvenire per iscritto e si intenderà validamente effettuata solo se trasmessa a mani ovvero mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail, ovvero via PEC, indirizzata all'altra Parte presso gli indirizzi indicati qui di seguito o, se dovessero subire qualsiasi modifica, presso gli indirizzi che verranno comunicati per iscritto e con le medesime modalità di cui al presente articolo 9.13 da ciascuna delle Parti:

- se a **Pirelli**:

Pirelli & C. S.p.A.

viale Piero e Alberto Pirelli, 25

20126 Milano

alla cortese attenzione di Laura Riboldi

PEC: pirelli.pecri@pec.pirelli.it

e-mail: laura.riboldi@pirelli.com

- se al **Commissario**:

c/o Studio professionale del dott. Fabio Mattioni

Via Salaria, 280

00199 Roma,

alla cortese attenzione del dott. Mauro Mazza

PEC: commissario.italyfrankfurt2024@pec.cultura.gov.it

e-mail: commissario.italyfrankfurt2024@cultura.gov.it

9.14 Pubbliche dichiarazioni ed immagine delle Parti

9.14.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dipendenti e collaboratori di non formulare pubblicamente, soprattutto attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocimento al prestigio dell'altra Parte e ad adottare nei confronti di eventuali inadempienti gli opportuni provvedimenti.

9.14.2 Tutte le iniziative pubblicitarie poste in essere dalle Parti in forza del presente Accordo dovranno rispettare un elevato standard di qualità ed immagine professionale ed istituzionale ed avranno il proprio limite nella lettera e nello spirito delle norme della vigente legislazione italiana e di quelle applicabili al Progetto Padiglione Italia.

10. Modello di Organizzazione e Gestione

10.1 Il Commissario si impegna, per sé e per i propri consulenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, al pieno rispetto del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e dei principi riportati nel "Modello Organizzativo 231" di Pirelli, pubblicato ed accessibile all'indirizzo web: <http://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/principi/modello-organizzativo-231> e che il Commissario dichiara di aver letto attentamente.

10.2 L'inadempimento a tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo costituisce grave inadempimento e, pertanto, Pirelli potrà risolvere l'Accordo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile. È fatto sempre salvo in ogni caso il diritto al risarcimento completo dei danni. In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte di Pirelli non potrà mai essere interpretata dal Commissario quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti dal presente articolo.

11. Recesso unilaterale

11.1 Le Parti possono avvalersi della facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo in caso di Eventi di Forza Maggiore di cui all'art. 8.1 che precede, fatto salvo il diritto dello Sponsor ad una riduzione del Corrispettivo eventualmente già versato, proporzionalmente alla visibilità derivante dalla sponsorizzazione e non goduta.

11.2 Nel caso in cui una delle Parti dovesse decidere di esercitare la facoltà di recesso, il Commissario terminerà immediatamente di utilizzare il Marchio e Pirelli non potrà più avvalersi di alcuno dei diritti derivante dalla sponsorizzazione.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati - “GDPR”)

Pirelli, al solo fine di gestire l'Accordo, effettua il trattamento dei dati personali che riguardano il Commissario e i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per instaurare ed eseguire l'Accordo per l'adempimento dei correlati obblighi normativi e per l'eventuale esercizio o difesa di diritti. Il conferimento dei dati personali è dunque necessario per tali attività contrattuali che, senza i dati, non sarebbe possibile iniziare e svolgere correttamente.

Tali dati sono conservati in archivi cartacei ed informatici gestiti da società del Gruppo Pirelli per la durata dei rapporti contrattuali e per i tempi previsti dalla legge a fini amministrativi e contabili, fatta salva la necessità di conservazione per periodi ulteriori per finalità difensive. Tali dati saranno conosciuti dal personale autorizzato di Pirelli e trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Pirelli e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge, nonché a società che, quali responsabili del trattamento, svolgono attività di supporto tecnico e organizzativo e a società che, quali autonome titolari del trattamento, svolgono attività di supporto valutativo in ambito ambientale, sociale e governance, su richiesta di Pirelli.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR (quali: conoscere in ogni momento i suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco od opporsi al trattamento per motivi legittimi, esercitare il diritto alla portabilità dei dati) rivolgendosi a Pirelli presso la sede legale - e-mail: privacy.europe@pirelli.com. Resta infine fermo il diritto dell'interessato di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per l'eventuale tutela dei propri dati personali e dei propri diritti.

L'interessato può altresì rivolgersi al Responsabile Protezione dei Dati (“DPO”) di Pirelli & C. S.p.A. presso la sede legale della Società – e-mail DPO_Pirelli@pirelli.com.

Il Commissario garantisce a Pirelli che i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori abbiano ricevuto un'ideonea informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale e che i loro dati personali siano lecitamente utilizzabili da Pirelli per tali finalità, nei termini sopra indicati.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Pirelli & C. S.p.A.	Il Commissario straordinario del Governo per la partecipazione dell'Italia quale Paese d'onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024
---------------------	---

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Allegato 1 – Progetto Padiglione Italia

L'Italia è Ospite d'Onore alla 76esima Fiera del Libro di Francoforte.

Non succedeva dal 1988, anno in cui venne inaugurato ufficialmente l'attuale format che, all'interno del programma, assegna un posto speciale a un Paese o a una regione linguistica.

Quella prima volta si rivelò un successo di critica e di numeri: il padiglione italiano catturò l'attenzione con l'attesa presentazione del secondo romanzo di Umberto Eco, *Il pendolo di Foucault*. Il grande autore italiano era reduce dall'exploit de *Il nome della Rosa*, libro che in Germania aveva venduto quasi 3 milioni di copie.

La critica tedesca apprezzò molto, all'epoca, la scenografia creata da Mario Garbuglia: diverse installazioni realizzate negli studi di Cinecittà che rendevano omaggio alla cultura italiana dal 1400 in poi.

Il richiamo al 1988 echeggia anche nel motto scelto per la partecipazione italiana all'edizione del 2024: "Radici nel futuro". L'Italia a Francoforte vuole offrire un'immagine della cultura come luogo d'incontro tra tradizione e modernità e di confronto tra molteplici sensibilità

Il progetto allestitivo del padiglione Italia, affidato all'architetto Stefano Boeri, sarà concepito attraverso aree e percorsi tematici: piazze che ospiteranno un programma speciale di incontri con i protagonisti del panorama culturale e creativo contemporaneo, aree dedicate ai giovani, al cibo, alla musica.


Grande attenzione sarà riservata alla sostenibilità dei materiali scelti per la realizzazione dell'allestimento, alla possibilità di un confronto su temi oggi più che mai attuali.

Il filo conduttore della presenza italiana alla Fiera del Libro di Francoforte nel 2024 sarà la piazza, simbolo dell'urbanistica ma anche della società italiana.

La piazza, come ha dichiarato l'architetto Boeri, è un luogo "di relazioni e di incontro, generoso per le attività che vi si svolgono e anche imprevedibile per quello che vi succede". Ideale quindi per portare i visitatori alla scoperta delle novità editoriali della letteratura italiana e del sapere italiano in tanti settori. La piazza è uno spazio nel quale passato – le radici - e futuro coabiteranno per sorprendere il visitatore e invogliarlo a scoprire e vivere l'Italia di ieri e di domani.

Allegato 2 - Marchio





Allegato 3 - Materiale

Le Parti concordano che, nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 1.2 e 2 del presente Accordo, il Materiale di comunicazione on line e off line relativo al Progetto Padiglione Italia su cui verrà riprodotto il Marchio da parte dell'Organizzatore è il seguente:

1. Allestimenti dello spazio Padiglione Italia, inclusi schermi/monitor;
2. Campagne pubblicitarie e video di promozione del Progetto Padiglione Italia in stazioni, aeroporti e altri luoghi di grande traffico realizzati dall'Organizzatore;
3. Materiali di comunicazione relativi a iniziative o eventi realizzati o sostenuti dall'Organizzatore nell'ambito del Progetto Padiglione Italia: concerti, opening, cena di gala, etc.;
4. Sito internet <https://italiafrancoforte2024.com>, registrato a nome del Commissario;
5. Canali social (Instagram, TikTok, LinkedIn) e blog registrati a nome del Commissario;
6. Comunicati stampa, editoriali, newsletter e Booklet Progetto Padiglione Italia;
7. Programmi, inviti, banner, roll ups, backdrop, cartelloni, etc;
8. i Contenuti Digitali, come definiti all'art. 1.5 del presente Accordo.